



SETTORE

DICHIARAZIONI

**PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE
DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

RIFERIMENTI

- Art. 21-bis, DL n. 78/2010
- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (bozza)

IN SINTESI

Dal 2017 è stato introdotto l'obbligo di inviare (trimestralmente) all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA.


Recentemente l'Agenzia ha reso disponibile la bozza del modello e le relative istruzioni utilizzabile per l'adempimento in esame.

Il nuovo modello si compone di un Frontespizio e del quadro VP nel quale indicare i dati delle singole liquidazioni periodiche.

Il primo invio va effettuato entro il 31.5.2017 e riguarderà le liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio / febbraio / marzo ovvero del primo trimestre 2017.

Merita segnalare che nella giornata di venerdì scorso (pomeriggio) è "apparso" sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento contenente il modello definitivo. In serata il Provvedimento è stato "ritirato".

SERVIZI COLLEGATI



CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

I contribuenti trimestrali devono presentare la Comunicazione in esame **anche per il quarto trimestre** (senza operare le eventuali operazioni di rettifica / conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale). Nel **campo "Trimestre" va riportato "5"** (resta fermo al 16.3 il relativo versamento comprensivo degli interessi dell'1%).

I **contribuenti trimestrali "speciali"** ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, devono effettuare la liquidazione anche del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2.

Nel caso in cui un trimestrale "speciale" (ad esempio, distributore di carburante) sia tenuto ad effettuare anche le liquidazioni trimestrali "ordinarie", vanno **compilati 2 distinti moduli** relativamente al quarto trimestre.

CONTRIBUENTI MENSILI POSTICIPATI

I contribuenti mensili che **affidano a terzi** (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) **la tenuta della contabilità** possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile "posticipata" assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Così, ad esempio, per la liquidazione del mese di maggio (da effettuare entro il 16.6), va indicato:

- "05" nel campo "Mese";
- a rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive registrate nel mese di aprile;
- a rigo VP3 l'ammontare degli acquisti registrati nel mese di aprile.

CONTABILITÀ SEPARATA

In caso di **esercizio di più attività** con contabilità separata va **compilato un unico modulo**.

Qualora una delle attività sia **esonerata** dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, i relativi dati **non vanno ricompresi nella Comunicazione in esame**.

Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)

Nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre) vanno riepilogati i dati di tutte le attività esercitate.

Contribuenti con periodicità diversa (mensile e trimestrale)

La Comunicazione in esame va presentata utilizzando **moduli distinti** (mensili / trimestrali).

Nel caso di **anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre** (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali "speciali") la Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione "congiunta" del mese di giugno / secondo trimestre, a rigo VP1 va indicato "06" nel campo "Mese" e "2" nel campo "Trimestre").

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame va presentato:

- **esclusivamente in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.



Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.2.

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce la precedente.